

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOCALITÀ DASDANA - CUP: C76B22000000007

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dodici** del mese di **settembre** alle ore **16.30** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente
Zanini Mirella	VICE PRESIDENTE	Presente
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente da remoto
Vischioni Virna	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario *Armando Sciatti*.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 119

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOCALITÀ DASDANA - CUP: C76B22000000007

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- Regione Lombardia con DGR 2792/2020 del 31 gennaio 2020 “Determinazione in ordine ai contenuti, alle modalità e alle condizioni per l’adesione di Regione Lombardia ai Patti Territoriali – art. 2, comma 3, della L.R. n 40 del 28 dicembre 2021” ha individuato nel Patto Territoriale uno strumento di finanziamento volto alla valorizzazione del territorio montano ed ammodernamento degli impianti di risalita esistenti, in un’ottica di miglioramento dei servizi forniti e della mobilità sia a favore della popolazione locale che in chiave di rilancio del turismo del territorio;
- nei territori montani condivisi tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Comunità Montana di Valle Sabbia ed in particolare negli ambiti amministrativi del Comune di Collio (Valle Trompia) e del Comune di Bagolino (Valle Sabbia) esiste uno storico comprensorio sciistico interessato da impianti di risalita e molteplici infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio di ricettività turistica e pratica sportiva, che fa riferimento ad una pluralità di interessi e soggetti sia pubblici che privati;
- con deliberazione G.E. n. 124 del 21 ottobre 2020, Comunità Montana di Valle Trompia ha manifestato il proprio interesse a costituirsi quale soggetto capofila per un partenariato pubblico ai fini di proporre a Regione Lombardia l’adesione al Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio montano del Monte Maniva ed ha avviato un processo di co-progettazione ai fini della elaborazione di una strategia progettuale condivisa;
- La Comunità Montana di Valle Sabbia, i Comuni di Collio e Bagolino, hanno manifestato la disponibilità a formare con Comunità Montana di Valle Trompia un partenariato pubblico per proporre a Regione Lombardia l’adesione ad un proprio Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani ai sensi della D.G.R. 2792 del 31 gennaio 2020;
- Con deliberazione di Giunta n. 78 del 19 maggio 2021, Comunità Montana Valle Trompia ha approvato il documento per la presentazione a Regione Lombardia del Patto Territoriale, identificando la Comunità Montana quale soggetto capofila;

- Con decreto n. 6893 del 19 maggio 2022 “Proposta di “Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio montano del Monte Maniva, ai sensi dell'art. 2 l.r. n. 40 del 28 dicembre 2017” - approvazione degli esiti dell'istruttoria tecnica del gruppo di lavoro costituito con decreto n. 8643 del 20 luglio 2020” Regione Lombardia ha ritenuto ammissibile ai fini dell'adesione regionale la proposta di Patto Territoriale presentata;
- con d.g.r. n. 6410 del 23 maggio 2022, la Giunta regionale ha aderito al “Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio montano del Monte Maniva, ai sensi dell'art. 2 l.r. n. 40 del 28 dicembre 2017”;

CONSIDERATO CHE:

- la Comunità Montana di Valle Trompia ha previsto la realizzazione dei seguenti interventi:
- Adeguamento funzionale impianto di risalita Zocchi (sostituzione impianto esistente) – CUP: C71C22000270007;
- Rinnovo e potenziamento impianto di risalita Barard (sostituzione impianto esistente) – CUP: C71C22000280007;
- Completamento impianto polifunzionale antincendio/neve programmata località Dasdana – CUP: C76B22000000007;
- Con delibera di giunta n. 150 del 31/08/2022 la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. i servizi di progettazione integrale e coordinata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell'intervento “Completamento impianto polifunzionale antincendio/neve programmata località Dasdana”- approvando la relazione illustrativa contenente i riferimenti agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- a seguito di espletamento della procedura di gara, con determinazione n. 165 è stato affidato il contratto misto relativo alla realizzazione (in appalto) ed alla successiva gestione (in concessione) di n. 2 impianti di risalita e n. 1 impianto di innevamento sul monte Maniva che ha comportato una rimodulazione del quadro economico originale di progetto, ragione per la quale si rende necessario effettuare un riallineamento degli importi da destinarsi;
- con determinazione del Dirigente n. 321 del 30/08/2023 è stato approvato l'atto di riallineamento dell'impegno di spesa a favore della Società Se.Va.T.;

VISTO CHE nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario lo svolgimento di prestazioni tecniche extra che non potevano essere previste inizialmente;

VALUTATA l'opportunità di richiedere alla sopracitata società Se.Va.T. di occuparsi dello svolgimento di tali prestazioni tecniche extra in considerazione del fatto che Se.Va.T. ha già curato la parte progettuale e sta attualmente seguendo l'esecuzione dei lavori, dimostrando una conoscenza approfondita dei luoghi, della natura degli interventi e delle procedure amministrative in corso;

CONSIDERATO CHE l'affidamento di queste prestazioni tecniche extra alla medesima società risulta essere la scelta più economica e conveniente per l'Amministrazione, in quanto evita la necessità di selezionare un nuovo operatore economico e consente di mantenere la continuità e la coerenza degli interventi.

RITENUTO PERTANTO di affidare alla società Se.Va.T. le prestazioni tecniche extra necessarie per il completamento dei lavori, in quanto risulta la soluzione più idonea e vantaggiosa per l'Amministrazione, sia in termini di tempi che di costi;

PRESO ATTO della determinazione n. 326 del 12/08/2024 di adeguamento dell'impegno in favore della società Se.Va.T. Srl per le attività professionali extra svolte nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO l'allegato schema di contratto di servizio e ritenuto degno di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE l'allegata integrazione dello schema di contratto di servizio che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Srl finalizzato all'affidamento di prestazioni tecniche extra necessarie per il completamento dell'opera che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 36/2023;
3. DI DARE ATTO che il RUP è il Geom. Giuseppe Mansini;
4. DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
5. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
6. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
8. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 09.09.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 09.09.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **16.09.2024**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 16.09.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE	
	ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER LO SVOLGIMENTO	
	DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRALE E	
	COORDINATA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA	
	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	
	PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO POLIFUNZIONALE	
	ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOCALITÀ DASDANA -	
	CUP: C76B22000000007; CIG: 9380908A2B	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Dott. Armando	
	Sciatti, Direttore, Segretario e Responsabile	
	dell'Area Amministrativa, domiciliato per l'incarico	
	presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	e	
	la SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL,	
	rappresentata da Arch. Fabrizio Veronesi, in qualità	
	di Direttore della predetta Società, domiciliata in	
	Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987,	
	che agisce quale impresa appaltatrice in forma	
	1	

singola - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia, di seguito nel presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- Con delibera di giunta n. 150 del 31/08/2022 la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. i servizi di progettazione integrale e coordinata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell'intervento completamento impianto polifunzionale antincendio/neve programmata località Dasdana - approvando la relazione illustrativa contenente i riferimenti agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- con determinazione del Direttore n. 374 del 09/11/2022 è stata approvata la modifica a seguito di aggiornamento dei quadri economici del presente contratto di servizio;

- L'avanzamento della procedura nonché la complessità delle prestazioni che si sono rese

necessarie eseguire al fine di poter ottemperare al rispetto del cronoprogramma relativo all'intervento richiede un aggiornamento dell'accordo originario sottoscritto tra le parti in data 14 novembre 2022, motivo per il quale è stato sottoscritto tra le parti un addendum in data 04/05/2023;

- a seguito di espletamento della procedura di gara, con determinazione n. 165 è stato affidato il contratto misto relativo alla realizzazione (in appalto) ed alla successiva gestione (in concessione) di n. 2 impianti di risalita e n. 1 impianto di innevamento sul monte Maniva che ha comportato una rimodulazione del quadro economico originale di progetto, ragione per la quale si rende necessario effettuare un riallineamento degli importi da destinarsi;

- con determinazione del Dirigente n. 321 del 30/08/2023 è stato approvato l'atto di riallineamento dell'impegno di spesa a favore della Società Se.Va.T.;

CONSIDERATO CHE

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie delle prestazioni extra che non erano state contrattualizzate nel contratto già in

	essere tra le parti;	
	PRESO ATTO	
	- della nota prot. 935 del 07/06/2024 della società	
	Se.Va.T., in cui veniva riportate tutte le	
	attività extra sostenute nel corso	
	dell'esecuzione dell'opera;	
	- della nota di riscontro prot. 1253 del 05/08/2024	
	di Comunità Montana di proposta di compenso per	
	lo svolgimento di tali prestazioni;	
	- della nota prot. 9855 del 08/08/2024 della	
	società Se.Va.T. in cui accettava il compenso	
	proposto;	
	- della determinazione n. 326 del 12/08/2024 di	
	adeguamento dell'impegno in favore della società	
	Se.Va.T. Scrl per le attività professionali extra	
	svolte nel corso dell'esecuzione dei lavori in	
	oggetto;	
	- della delibera di giunta n. ____ del ____ di	
	Comunità Montana di approvazione dell'integrazione	
	del contratto in house per i servizi aggiuntivi di	
	progettazione integrale e coordinata, direzione	
	lavori e coordinamento della sicurezza in fase di	
	progettazione e di esecuzione per la realizzazione	
	dell'intervento completamento impianto	

polifunzionale antincendio/neve programmata località
Dasdana;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e
si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente contratto e sostituiscono quanto
precedentemente pattuito tra le parti.

Art. 2 - Oggetto

La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra
rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi
Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Direttore
che accetta senza riserva alcuna, le attività extra
di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione necessari per la realizzazione
dell'intervento "Completamento impianto
polifunzionale antincendio/neve programmata località
Dasdana - CUP: C76B22000000007

Art. 3 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di
sottoscrizione da parte delle parti e resta in
vigore fino alla conclusione dei lavori e di tutti

gli adempimenti amministrativi richiesti dall'Ente Finanziatore.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente le seguenti attività:

- integrazioni per le attività di rilievi planoaltimetrici di dettaglio, indagini geognostiche dei terreni;
- integrazioni delle relazioni nivologiche già esistenti;
- perizie in materia forestale, con riguardo ai temi del taglio e della trasformazione delle aree boscate;
- prestazioni tecniche di progetto e direzione lavori dei tracciati di cavidotto degli impianti di innevamento artificiale necessari per l'interramento di linee elettriche a media tensione;
- progettazione e direzione lavori integrative per nuove opere integrative funzionali e necessarie al funzionamento delle opere principali;
- stesura di perizie suppletive;
- revisione tecnico contabile di tutte le contabilità e liquidazioni dei lavori;

Art. 5 - Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni richieste ammonta ad € 36.654,04 oltre cassa 4%, IVA esente.

L'importo sarà erogato alla conclusione dei lavori e al rilascio del collaudo.

La liquidazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica.

Le liquidazioni avverranno in coerenza con i flussi di versamento della quota da parte di Regione Lombardia a favore della Comunità Montana di Valle Trompia.

Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di modifica

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività

programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità /
l'attestazione di regolare esecuzione, e il
pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i..

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e
successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità
previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi
finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea
Crescini, in qualità di Procuratore generale della
Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982,
residente a Mura è autorizzato a riscuotere,
ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o
a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di
credito preventivamente riconosciute
dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui

risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla

fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità

dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni

previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento;
- 2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;
- 3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della

risoluzione del contratto per i motivi suddetti,
l'amministrazione può incamerare la cauzione
prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo
12, il presente contratto può essere risolto durante
il periodo della sua efficacia, se una o più delle
condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a),
b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di
recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del
D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al
termine del contratto, per motivi di pubblico
interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante
invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano
decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della
facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a
pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a
quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti

Per la Società Se.Va.T. s.c.r.l.

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi